

STUDIO LEGALE
Avv. FRANCESCO ZOFREA
Via Principe Umberto 27-29, 00185 Roma
F: 0694443639 M: 3460157425, P.IVA: 03079780791
francescozofrea@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il Sig. Giuseppe Papasidero, C.F. PPSGPP76B21L219N, nato a Torino (TO) il 21.02.1976 e residente in Roma, Via Matera 29, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Roma, Via Principe Umberto nn. 27/29, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco Zofrea (C.F.. ZFRFNC78C25C352X, pec francescozofrea@ordineavvocatiroma.org), dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e dall'Abogado Stefano Romeo (C.F. RMOSFN84B24C710A, pec stefanoromeo@casellapec.com), iscritto presso l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e Avvocato stabilito dell'Ordine degli Avvocati di Roma, giusta procura apposta su foglio separato e che si intende in calce al presente atto.

ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con ufficio in Roma, Via dei Portoghesi 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

resistente

E

contro tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto ATA di III fascia della provincia di Roma, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per i quali si chiede al Giudice di autorizzare la notifica con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c..

controinteressati



Oggetto: integrale riconoscimento del servizio militare obbligatorio, reso non in costanza di rapporto d'impiego, ai fini delle graduatorie di circolo e d'istituto ATA di III fascia.

PREMESSO IN FATTO

- che, in data 14.06.2024, il Sig. Giuseppe Papasidero ha inoltrato la domanda per l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto ATA di III fascia della provincia di Roma, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, indicando l'Istituto Comprensivo Marcello Mastroianni di Roma come scuola capofila (**doc. 1**);
- che nella suindicata domanda, il ricorrente ha indicato di aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e di aver svolto il servizio militare di leva obbligatoria per dieci mesi, dal 24.06.1998 al 21.04.1999. Si depositano in questa sede il diploma di maturità ed il congedo militare quale prova della veridicità delle informazioni fornite (**docc. 2 e 3**);
- che la suindicata domanda è stata registrata con il seguente codice di protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12489803.14-06-2024;
- che, in data 19.08.2024 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA di III fascia della provincia di Roma, in cui il ricorrente figurava con i seguenti punteggi:
 - 9,67 punti per il profilo di assistente amministrativo;
 - 8,17 punti per il profilo di assistente tecnico;
 - 8,17 punti per il profilo di collaboratore scolastico;
- che, ai fini degli indicati punteggi, il servizio militare reso dal Sig. Papasidero è stato valutato con l'attribuzione di 0,05 punti per ogni mese di servizio, per un punteggio complessivo pari a 0,5 punti, per ognuno dei tre profili oggetto di domanda;
- che, avverso le graduatorie, il ricorrente ha sporto reclamo ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 89/2024, con pec del 26.08.2024 (**docc. 4 e 5**), contestando il criterio applicato alla valutazione del servizio militare, chiedendo il riconoscimento di 0,5 punti per ognuno dei dieci mesi di servizio militare, per complessivi 5 punti, con conseguente modifica delle graduatorie come segue:



- 14,17 punti complessivi per il profilo di assistente amministrativo;
- 12,67 punti complessivi per il profilo di assistente tecnico;
- 12,67 punti complessivi per il profilo di collaboratore scolastico.

- che il reclamo non ha sortito alcun effetto, tanto che in settembre 2024 sono state pubblicate le graduatorie ATA di III fascia definitive, della provincia di Roma, in cui il ricorrente figura con i medesimi punteggi attribuiti nelle precedenti graduatorie provvisorie (**docc. 6, 7 e 8**).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sul D.M. n. 89/2024 ed i criteri di valutazione del servizio militare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA.

Il Decreto Ministeriale n. 89/2024 è l'atto normativo che regola la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, funzionali al conferimento degli incarichi di supplenza per il personale amministrativo scolastico.

Il decreto contiene all'allegato A la seguente avvertenza, circa la valutazione del servizio militare:

- *il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;*
- *il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;*

Ciò comporta che, in applicazione delle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, contenute nell'allegato A1 del decreto, per il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego vengano riconosciuti 6 punti per ogni anno di servizio e 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. Mentre, per il servizio militare reso non in costanza di rapporto d'impiego, vengono riconosciuti 0,6 punti per ogni anno di servizio e 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di specie, il servizio militare reso dal Sig. Papasidero è stato valutato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA, quale servizio prestato non in



costanza d'impiego, con conseguente attribuzione di 0,05 punti per ognuno dei dieci mesi di servizio, pari a 0,5 punti complessivi.

Tale punteggio è del tutto errato ed illegittimo, ed in questa sede lo si contesta in virtù dei motivi contenuti nel capitolo a seguire.

2. Sul conflitto normativo tra il D.M. n. 89/2024 e gli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94.

Quanto disposto dal D.M. n. 89/2024 si pone in netto conflitto con gli artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/94.

Segnatamente, come già esposto, il D.M. n. 89/2024 prevede che il servizio militare di leva sia considerato come *“servizio effettivo nella medesima qualifica”* solo se prestato *“in costanza di rapporto d'impiego”* (con attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio e 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni), mentre è considerato come *“servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”* se prestato *“non in costanza di rapporto d'impiego”* (con attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio e 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni).

Tale criterio valutativo confligge con quanto disposto dagli artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/94, secondo i quali, in materia di riconoscimento del servizio militare agli effetti della carriera del personale scolastico, il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, anche se prestato prima dell'assunzione del ruolo.

Il conflitto deve forzatamente risolversi con la disapplicazione del D.M. n. 89/2024, in quanto norma di rango secondario che mai può derogare in peius una norma di rango primario come il d.lgs. n. 297/94. A sostegno si richiamano le illuminanti pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019.

Inoltre, si evidenzia che gli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94 si coordinano e mai contrastano con l'art. 2050 del d.lgs n. 66 del 2010 il quale, al comma 1, così dispone: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

In merito, si rende opportuno precisare che quest'ultima disposizione deve interpretarsi in modo estensivo, riconducendo al proprio ambito d'applicazione



anche le graduatorie d'istituto, considerabili come selezioni *lato sensu* concorsuali, poichè aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. 15467/21).

Dall'assetto normativo, così delineato, si può agevolmente dedurre un principio di fondo, a tenore del quale il servizio militare di leva obbligatorio è sempre pienamente valutabile, ai fini della carriera del personale scolastico (artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/94) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 del d.lgs n. 66 del 2010) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Dovendosi disapplicare ogni contraria previsione di rango regolamentare (ex plurimis Cass. 8586/2024, Cass. 5679/2020, Trib. Pisa 347/2024, Trib. Rieti 145/2024).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene provato il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio militare obbligatorio reso non in costanza d'impiego, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA di cui è causa, con conseguente attribuzione di 0,5 punti per ognuno dei dieci mesi di servizio, pari al complessivo punteggio di 5 punti, e modifica delle citate graduatorie come segue: 14,17 punti complessivi per il profilo di assistente amministrativo, 12,67 punti complessivi per il profilo di assistente tecnico e 12,67 punti complessivi per il profilo di collaboratore scolastico.

3. Istanza per la notificazione con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c..

Il presente procedimento deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ATA di III fascia della provincia di Roma, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Tuttavia, la notificazione degli atti effettuata nei modi ordinari risulterebbe sommariamente difficile, sia per il rilevante numero dei destinatari che per la difficoltà di individuarli tutti.

Si richiede pertanto al Giudice di voler autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'apposita pagina dedicata alle notifiche: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>.



Per tutto quanto esposto, il Sig. Giuseppe Papasidero, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Illmo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:

- *in rito*
 - *autorizzare la notifica degli atti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'apposita pagina dedicata alle notifiche: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>;*
- *nel merito*
 - *previa disapplicazione del D.M. n. 89/2024, nella parte in cui attribuisce al servizio militare, reso non in costanza d'impiego, 0,6 punti per ogni anno e 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;*
 - *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Giuseppe Papasidero all'integrale riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza d'impiego, ai fini delle graduatorie ATA di III fascia, con conseguente attribuzione di 0,5 punti per ognuno dei dieci mesi di servizio, pari a complessivi 5 punti di punteggio;*
 - *per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente il punteggio come sopra rideterminato, nelle graduatorie di circolo e d'istituto ATA di III fascia della provincia di Roma, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, per tutti i profili per i quali il ricorrente ha presentato domanda, adottando ogni atto necessario e consequenziale.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei difensori i quali si dichiarano antistatari.



Unitamente alla procura e alla dichiarazione d'intesa ex art. 8 d.lgs. del 2.02.2001, n. 96, si producono i seguenti documenti:

1. domanda per l'aggiornamento delle graduatorie ATA;
2. diploma di maturità;
3. congedo militare;
4. accettazione pec di reclamo del 26.08.2024;
5. consegna pec di reclamo del 26.08.2024;
6. graduatorie ATA definitive, profilo per assistente amministrativo;
7. graduatorie ATA definitive, profilo per assistente tecnico;
8. graduatorie ATA definitive, profilo per collaboratore scolastico.

Si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad euro 259,00.

L'Avv. Francesco Zofrea e l'Abogado Stefano Romeo dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge agli indirizzi pec: francescozofrea@ordineavvocatiroma.org e stefanoromeo@casellapec.com e al n. di fax 0694443639.

Roma, 30.09.2024

Avv. Francesco Zofrea

Abogado Stefano Romeo

